



# NURSIND

## SEGRETERIA NAZIONALE

*Prot. SN-47*

*del 14/07/2016*

Alla Cortese attenzione del  
INPS ex INPDAP

[ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it](mailto:ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it)

*Oggetto:* riscatto ai fini pensionistici terzo anno di scuola per infermieri.

Questo sindacato, rappresentativo del personale infermieristico, vuole sottoporre all'attenzione di codesto Istituto un problema che interessa un numero limitato, anche se significativo, di infermieri professionali.

L'INPS ex INPDAP disconosce agli infermieri professionali con corso triennale regionale, non in possesso del diploma di scuola media superiore, il diritto al riscatto ai fini pensionistici, del terzo anno di studio per il conseguimento dell'attestato utile all'esercizio professionale.

Nel diniego si sostiene che il corso triennale previsto per l'accesso alla professione di infermiere, antecedentemente all'introduzione del titolo abilitativo di laurea, non sia riscattabile quando sia conseguito senza previo espletamento degli studi di scuola media superiore.

Si fa presente che la Legge 25/2/71 n. 124 richiedeva "un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado" ma non il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il DPR 13/1/75 n. 867 ha stabilito, in seguito, che "a decorrere dall'anno scolastico 1975-1976 il corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale è ripartito in tre anni scolastici".

Solamente nel 1998 il corso per infermieri professionali è divenuto esclusivamente universitario e qualificato come diploma universitario, per l'accesso al quale è requisito imprescindibile il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (legge 19/11/90 n. 341).

Con il DM 27/7/2000, tuttavia, sono state riconosciute le equipollenze e la parificazione del diploma universitario di infermiere con i precedenti diplomi di infermiere professionale.

Nonostante la posizione negativa assunta dall'INPS ex INPDAP, i giudici della Corte dei Conti si mostrano propensi ad ammettere l'equiparazione e a concedere il riscatto.



# NURSIND

## SEGRETERIA NAZIONALE

La giurisprudenza, investita in molte occasioni sul tema, si è espressa nel senso che “considerato il contesto temporale in cui si inquadra la vicenda, poiché appare indubbio che la normativa vigente all’epoca della frequenza del corso da parte dell’interessato consentiva ancora di accedere ai corsi di attività formativa con il semplice possesso del diploma di scuola media inferiore, **la facoltà di riscatto dell’interessato va ritenuta esercitabile anche senza il possesso di un progresso titolo di scuola media superiore**” (Così Corte dei Conti sezione giurisdizionale Emilia Romagna, n. 176/2010; Corte dei Conti sezione giurisdizionale Umbria n. 11/2012; Corte dei Conti sezione giurisdizionale Veneto n. 84/2006; Corte dei Conti sezione giurisdizionale Lombardia n. 280/2003; Corte dei Conti sezione giurisdizionale Toscana n. 354/2003; Corte dei Conti sezione giurisdizionale Molise n. 204/2002).

Considerato il fatto che la professione dell’infermiere è sempre più usurante, soprattutto per gli anziani che non riescono spesso a sopportare i massacranti turni notturni effettuati per lungo tempo, ed al fine di evitare il contenzioso con la Corte dei Conti, si ritiene che codesto Istituto nella sua potestà possa modificare l’orientamento fin qui tenuto e permetta agli infermieri, che facciano richiesta o l’abbiano fatta, di riscattare il terzo anno del corso regionale anche in mancanza del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Senza oneri per la finanza pubblica, gli infermieri e gli altri professionisti sanitari interessati, potrebbero accedere alla pensione di anzianità con un anticipo di un anno rispetto al quanto previsto dalla Riforma pensionistica in vigore.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il Segretario Nazionale NurSind

**Dr. Andrea Bottega**